

COMUNE DI VERCELLI

PROVINCIA DI VERCELLI

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA CONSULTAZIONE

DEI CITTADINI ED I REFERENDUM

Adottato dal Consiglio Comunale con atto n. 32 del 1 giugno  
1998

Pubblicato all'Albo Pretorio dal 5 giugno 1998 al 19 giugno  
1998

Sottoposto al controllo preventivo di legittimita' e divenuto  
esecutivo per decorrenza del termine di legge (30 giorni)  
il 7 luglio 1998.

Affisso all'Albo Pretorio dall'8 luglio 1998 al 22 luglio  
1998 (15 giorni)

Entrato in vigore il 23 luglio 1998.

Capo I  
PRINCIPI GENERALI

ART. 1

Finalita' e contenuti

1. Il presente regolamento stabilisce le modalita' per l'attuazione delle forme di consultazione popolare previste dall'art. 6 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e dallo statuto, intese a promuovere e valorizzare la partecipazione dei cittadini all'Amministrazione del Comune.

2. Il conseguimento delle finalita' di cui al precedente comma deve essere perseguito dall'Amministrazione e dall'Organizzazione Comunale attuando la massima semplificazione amministrativa ed utilizzando le procedure operative piu' economiche. Non e' consentito aggravare, con adempimenti aggiuntivi, quanto stabilito dal presente regolamento per ciascun istituto di consultazione popolare.

Capo IV  
REFERENDUM CONSULTIVO  
NORME GENERALI

ART. 2

Finalita'

1. Il referendum consultivo e' istituito di partecipazione popolare, previsto dalla legge e disciplinato dallo statuto comunale e dal presente regolamento.

2. Il referendum consultivo deve avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale con esclusione delle proposte di deliberazione in materia di Tributi e Bilancio; designazioni e nomine; provvedimenti amministrativi aventi contenuto vincolato o meramente esecutivo. Non sono ammessi referendum aventi lo stesso oggetto sottoposto a consultazione negli ultimi 4 anni.

ART. 3

Referendum ammessi - Data di effettuazione

1. Le consultazioni referendarie vengono effettuate non piu' di una volta all'anno, riunite in un'unica giornata, di domenica, nel periodo compreso tra il 15.1. e il 15.4. non in coincidenza con altre operazioni di voto.

2. La data per l'effettuazione dei referendum consultivi e' stabilita dal Sindaco, sentita la Conferenza dei capigruppo consiliari ed i Comitati promotori dei referendum d'iniziativa popolare, almeno sessanta giorni prima di quello in cui dovranno tenersi le consultazioni.

3. Dopo la pubblicazione del decreto di indizione di elezioni politiche od amministrative, di referendum nazionali o regionali, non possono essere tenuti referendum comunali.

4. Il referendum non puo' essere tenuto quando il Consiglio Comunale e' sospeso dalle funzioni o sciolto.

#### ART. 4

#### Iniziativa referendaria

Il referendum e' indetto dal Sindaco a seguito di deliberazione del Consiglio Comunale per iniziativa:

- del Consiglio stesso;
- di un decimo dei cittadini elettori cosi' come risultanti dalle liste elettorali al 31.12 dell'anno precedente la data di presentazione della proposta referendaria;
- di Consigli di Circostrizione che rappresentino almeno i

due terzi degli elettori al 31 dicembre dell'anno precedente la data di presentazione della proposta stessa.

ART. 5

Iniziativa del Consiglio Comunale

1. L'iniziativa del referendum consultivo puo' essere assunta dal Consiglio Comunale quando lo stesso ritenga necessario consultare la popolazione per verificare se iniziative, proposte e programmi di particolare rilevanza corrispondano, secondo la valutazione dei cittadini, alla migliore promozione e tutela degli interessi collettivi.

2. La proposta, con indicazione del quesito chiaro ed univoco, per indire la consultazione referendaria e' iscritta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale su iniziativa di almeno 1/3 dei Consiglieri assegnati.

3. La proposta di cui al precedente comma deve essere corredata dal preventivo di spesa per l'effettuazione del referendum, quantificato in via presunta dal Responsabile del Settore Bilancio con la collaborazione di tutti gli uffici interessati dalla consultazione. Il Responsabile del Settore Bilancio deve apporre il visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ex art. 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

4. Sulla proposta il Consiglio si esprime a maggioranza

assoluta dei suoi componenti.

ART. 6

Iniziativa dei cittadini

1. I cittadini, che intendono promuovere un referendum consultivo, procedono alla costituzione di un Comitato di promotori, composto da almeno 5 membri e non superiore a 15. Il Comitato nomina fra i suoi componenti un Presidente che ne esercita la rappresentanza.

2. Il Comitato sottopone al Sindaco la richiesta dei sottoscrittori, con l'indicazione del quesito e l'illustrazione delle finalita' della consultazione.

3. Il Sindaco convoca entro quindici giorni la Commissione elettorale comunale, alla quale partecipano anche il difensore Civico, se in carica, e il Segretario Generale, la quale da' parere consultivo e tecnico sull'ammissibilita' del quesito proposto per il referendum, tenuto conto di quanto dispongono la legge, lo Statuto ed il presente regolamento.

La Commissione, ove ritenga necessarie modifiche, integrazioni, perfezionamenti del quesito per renderlo chiaro ed univoco, invita il Comitato dei promotori a provvedere, entro quindici giorni dalla richiesta, agli adeguamenti necessari.

4. Decorso il termine di 30 gg. dalla presentazione del

quesito senza che siano giunte richieste di modifiche o di integrazione o qualora le richieste siano state soddisfatte, il Comitato dei promotori procede alla raccolta delle firme di presentazione.

5. Le firme di presentazione sono apposte su appositi moduli formato protocollo, ciascuno dei quali deve contenere all'inizio di ogni pagina la dicitura "Comune di Vercelli - Richiesta di referendum consultivo" e l'indicazione, completa e chiaramente leggibile, del quesito referendario. I moduli prima di essere posti in uso sono presentati alla Segreteria Generale, che li valida apponendo il bollo del Comune all'inizio di ogni foglio.

6. Le firme sono apposte al di sotto del testo di ogni singolo quesito. Accanto alla firma devono essere indicati in modo chiaro e leggibile il cognome, nome, Comune e data di nascita del sottoscrittore. Le firme possono essere autenticate da un notaio, da un cancelliere, dal Segretario Generale, dai Presidenti dei Consigli circoscrizionali e dagli impiegati comunali incaricati dal Sindaco, con le modalità dell'art. 20 della Legge 15/68; le autentiche effettuate dal Segretario Generale, dai Presidenti delle Circoscrizioni e dagli impiegati comunali sono esenti da spese.

7. La raccolta delle sottoscrizioni deve essere conclusa con il deposito dei relativi atti presso la Segreteria Generale entro 90 giorni dalla data di presentazione di ogni singolo quesito, come previsto al precedente comma 2°.



Il Segretario Generale dispone la verifica da parte dell'ufficio elettorale, entro cinque giorni, dell'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del Comune, corredando gli atti con una certificazione collettiva riferita sia ai presentatori che ai sottoscrittori del quesito.

8. La Commissione, di cui al 3° comma, convocata entro 15 giorni dalla presentazione delle firme, verifica la regolarità degli atti, delle firme di presentazione autenticate e dell'iscrizione nelle liste elettorali del Comune di un numero di sottoscrittori non inferiore ad un decimo degli elettori previsto dal precedente articolo 4 e non superiore ad un massimo pari al minimo maggiorato del 10%.

9. Espletati gli adempimenti di cui sopra, la Giunta propone al Consiglio Comunale la deliberazione sull'ammissibilità dei quesiti referendari. Il Consiglio Comunale si esprime a maggioranza assoluta dei votanti.

#### ART. 7

#### Iniziativa delle Circoscrizioni

1. I Consigli circoscrizionali che rappresentano congiuntamente almeno i due terzi dei cittadini elettori possono proporre quesiti referendari.

2. La proposta di deliberazione del quesito referendario dovrà essere adottata da ciascun Consiglio di Circoscrizio-

ne ed approvata con maggioranza qualificata dei 2/3 dei Consigliere assegnati.

3. Le deliberazioni conseguentemente adottate saranno trasmesse dall'ufficio Circostrizioni entro le 48 ore successive alla Commissione elettorale di cui all'art. 6 del presente regolamento per ogni successiva incombenza.

4. La Commissione suddetta verificata la regolarita' delle proposte, trasmettera' gli atti alla Giunta perche' la proposta stessa venga inviata al Consiglio Comunale.

5. Il Consiglio Comunale decidera' sull'ammissibilita' a maggioranza assoluta dei votanti.

## Capo V

### LE PROCEDURE PRELIMINARI ALLA VOTAZIONE

#### ART. 8

##### Norme generali

1. Il procedimento per le votazioni per il referendum e' improntato a criteri di semplicita' ed economicita'.

2. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.

3. La consultazione referendaria e' valida se ad essa prendono parte elettori in numero pari ad almeno la meta' degli elettori iscritti nelle liste al momento dell'indizione del referendum.

Il quesito sottoposto a referendum si intende accolto qualora i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza assoluta dei votanti, altrimenti e' dichiarato respinto.

4. Le operazioni relative al referendum, comprese quelle preliminari, sono organizzate dall'ufficio comunale preposto alle consultazioni elettorali.

5. La Commissione di cui al terzo comma dell'art. 6 ve-

rifica che tutte le operazioni referendarie si svolgano nel rispetto delle disposizioni della Legge, dello Statuto e del presente regolamento.

#### ART. 9

#### Indizione del referendum

1. Il referendum e' indetto con provvedimento del Sindaco, che da' esecuzione alla deliberazione del Consiglio Comunale di cui agli artt. 5 e 6 del presente regolamento entro 30 giorni dall'esecutivita' della deliberazione stessa.

2. Il Sindaco, con ordinanza, dispone che siano pubblicati manifesti, almeno 30 giorni prima delle consultazioni, con i quali sono precisati:

- a) il testo del quesito o dei quesiti sottoposti a referendum;
- b) il giorno e l'orario della votazione;
- c) le modalita' della votazione;
- d) l'avvertenza che il luogo della votazione e' precisato nel certificato elettorale;
- e) il quorum dei partecipanti necessario per la validita' del referendum.

3. Nel caso che siano indetti nello stesso giorno piu' referendum, nel manifesto cio' viene chiaramente precisato e sono riportati distintamente i quesiti relativi a ciascun

referendum, nell'ordine della loro ammissione da parte del Consiglio Comunale, con delimitazioni grafiche che consentano di individuare esattamente il testo di ciascuno di essi.

4. Il manifesto e' pubblicato negli spazi per le pubbliche affissioni e, ove necessario, in altri spazi prescelti per l'occasione.

5. Due copie del manifesto sono esposte nella parte riservata al pubblico delle sale ove avranno luogo le votazioni.

## Capo VI

### ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE DI VOTAZIONE E DI SCRUTINIO

#### ART. 10

##### Organizzazione

1. L'organizzazione generale delle operazioni referendarie e' diretta dal Segretario Generale del Comune il quale si avvale di tutti gli uffici comunali, il cui intervento sia necessario per la migliore riuscita della consultazione, coordinando le funzioni di competenza dei responsabili degli stessi.

2. Il Responsabile del servizio elettorale comunale predispose tempestivamente il calendario di tutte le operazioni referendarie ed una guida per gli uffici comunali, contenente le istruzioni per il corretto esercizio delle funzioni agli stessi attribuite.

#### ART. 11

##### I certificati elettorali

1. I certificati d'iscrizione nelle liste elettorali sono compilati entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del manifesto che indice i referendum e sono consegnati agli elettori in tempo utile anche a mezzo del servizio postale.

2. I certificati non recapitati al domicilio degli elettori ed i duplicati possono essere ritirati presso l'ufficio comunale dagli elettori di cui al precedente comma.

## ART. 12

### Sedi di Sezione

1. Sono istituite per lo svolgimento delle consultazioni referendarie almeno 10 sedi di sezioni non obbligatoriamente corrispondenti ad una Circostrizione, composte dal Presidente, da due scrutatori, dei quali uno, a scelta del Presidente, assume le funzioni di Vice Presidente, e da un Segretario, scelto dal Presidente.

2. La Commissione elettorale comunale procede, in pubblica adunanza preannunziata 2 giorni prima con avviso affisso all'albo pretorio del Comune, al sorteggio del Presidente e degli scrutatori in possesso dei requisiti, previsti dalle disposizioni vigenti in materia.

3. Gli onorari da corrispondere ai componenti degli uffici elettorali di sezione sono gli stessi previsti dal

D.P.R. 10.3.1997 per il triennio aprile 1997 - marzo 2000, e seguiranno gli stessi aggiornamenti adottati per le consultazioni elettorali nazionali.

### ART. 13

#### Organizzazione dell'orario delle operazioni

1. La sala della votazione e' allestita ed arredata, per ciascuna sezione, a cura del Comune, secondo quanto prescritto dall'art. 30 del T.U. 30 marzo 1957, n. 361.

2. Le operazioni di voto si svolgono in un'unica giornata dalle ore 8.00 alle ore 20.00. I votanti devono presentarsi al seggio muniti di documento di riconoscimento e del certificato elettorale. Lo scrutinio ha inizio alle ore 8.00 del giorno successivo alle votazioni e prosegue sino alla conclusione delle operazioni. Ogni Presidente fa redigere dal Segretario il verbale delle operazioni di voto e di scrutinio in duplice copia, secondo il modello predisposto dall'ufficio elettorale del Comune. Al termine dello scrutinio il Presidente trasmette all'ufficio elettorale i verbali corredati da plichi contenenti separatamente:

- le schede bianche o nulle
- le schede valide.

Alle operazioni di voto e di scrutinio possono assistere i componenti del Comitato promotore, i Consiglieri Comunali, i



delegati del Comitato e dei Gruppi Consiliari.

ART. 14

Determinazione dei risultati del referendum

1. Il Responsabile dell'Ufficio Elettorale comunale trasmette uno degli originali del verbale di ogni sezione alla Commissione comunale per i referendum di cui al precedente art. 6, la quale, entro le 24 ore successive, sulla base delle risultanze dei verbali di scrutinio, provvede per ciascuna consultazione referendaria:

- a) a determinare il numero degli elettori che hanno votato ed a far constare se e' stata raggiunta la quota percentuale minima richiesta per la validita' della consultazione;
- b) al riesame ed alle decisioni in merito ai voti contestati e provvisoriamente non assegnati.

2. La Commissione prende altresì conoscenza degli atti e decide sugli eventuali reclami relativi alle operazioni di scrutinio, verificando, ove lo ritenga necessario, anche i verbali delle votazioni presso le sezioni cui si riferiscono i reclami. In base agli accertamenti effettuati procede alla determinazione e proclamazione dei risultati del referendum. La Commissione, conclusi i lavori, trasmette immediatamente il verbale dell'adunanza al Sindaco e al Presidente del Consiglio, a mezzo del Segretario della Commissione.

3. Il Segretario Generale dispone il deposito e la conservazione di una copia dei verbali delle adunanze della Commissione per i referendum nell'archivio dell'ufficio elettorale, insieme con tutto il materiale relativo alla consultazione elettorale;

L'altra copia dei verbali e' depositata presso l'archivio generale.

4. Trascorsi i tre anni successivi a quello nel quale la consultazione referendaria ha avuto luogo, il responsabile dell'archivio elettorale comunale assicura unicamente la conservazione degli atti di indizione del referendum, dei verbali delle sezioni, della Commissione e procede allo scarto del restante materiale.

Capo VIII  
ATTUAZIONE DEL RISULTATO DEL REFERENDUM

ART. 15

Provvedimenti del Consiglio Comunale

1. Il Sindaco iscrive all'Ordine del Giorno del Consiglio Comunale, in apposita adunanza da tenersi entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati, l'esito del referendum o dei referendum, effettuati sia su iniziativa del Consiglio stesso che dei cittadini e delle Circoscrizioni.

2. Quando il referendum e' stato indetto per iniziativa del Consiglio Comunale ed ha avuto esito positivo, il Consiglio stesso adotta nei 12 mesi successivi le deliberazioni conseguenti, dando corso alle iniziative e provvedimenti sui quali aveva richiesto il pronunciamento popolare.

3. Quando il referendum e' stato indetto per iniziativa popolare o per iniziativa dei Consigli di Circoscrizione ed ha avuto esito positivo, il Consiglio Comunale adotta nei 12 mesi successivi motivate deliberazioni conseguenti all'oggetto della consultazione, determinando le modalita' per l'attuazione del risultato del referendum.

Capo IX  
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 16

Adempimenti preliminari

1. Entro 3 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento l'ufficio elettorale comunale individua in via provvisoria le sedi di cui all'art. 12 del presente regolamento, in cui collocare le sezioni elettorali da quantificare in relazione al numero degli elettori ed alla disponibilita' degli edifici. Le scelte relative alle sedi ed al numero delle sezioni vengono sottoposte per l'esame alla Commissione per i referendum, che provvede all'approvazione valutandone la rispondenza alla vigente normativa.

ART. 17

Disciplina del procedimento referendario

1. In deroga alla disciplina fissata in via generale dal regolamento comunale per il procedimento amministrativo, i

procedimenti relativi alle consultazioni dei cittadini ed ai referendum consultivi sono disciplinati dal presente regolamento.

ART. 18

Scheda per il referendum

1. Il fac-simile della scheda per il referendum, distinto come allegato A, costituisce parte integrante del presente regolamento.

2. Detto fac-simile sarà riprodotto e completato a stampa con il testo del quesito e l'indicazione del Comune.

ART. 19

Rinvio alla legislazione referendaria nazionale

Per ogni altro adempimento tecnico inerente alle liste elettorali e alle operazioni di voto si rimanda alle norme vigenti in materia di referendum consultivo nazionale.

ART. 20

Entrata in vigore


1. Il presente regolamento entrera' in vigore espletate le formalita' di pubblicazione previste dall'art. 96 del vigente Statuto Comunale.

\* \* \* \* \*

MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER I REFERENDUM PREVISTI  
DALL'ARTICOLO 6 DELLA LEGGE 8 GIUGNO 1990, N.142

PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA

COMUNE DI VERCELLI



REFERENDUM CONSULTIVO

data \_\_\_\_\_

COMUNE DI \_\_\_\_\_

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

FIRMA DELLO SCRUTATORE

MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER I REFERENDUM PREVISTI  
DALL'ARTICOLO 6 DELLA LEGGE 8 GIUGNO 1990, N.142

PARTE INTERNA DELLA SCHEDA

PARTE I

PARTE II

PARTE III

PARTE IV

REFERENDUM CONSULTIVO

QUESITO :

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

SI

NO

N.B. - La scheda deve essere piegata verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza e successivamente sulla quarta, seguendo il verso di tre pieghe verticali, equidistanti fra loro. La scheda così deve essere quindi ripiegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni di rito.